REGOLAMENTO (CE) N. 709/2000 DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2000
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2626/1999 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio [4].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2000.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

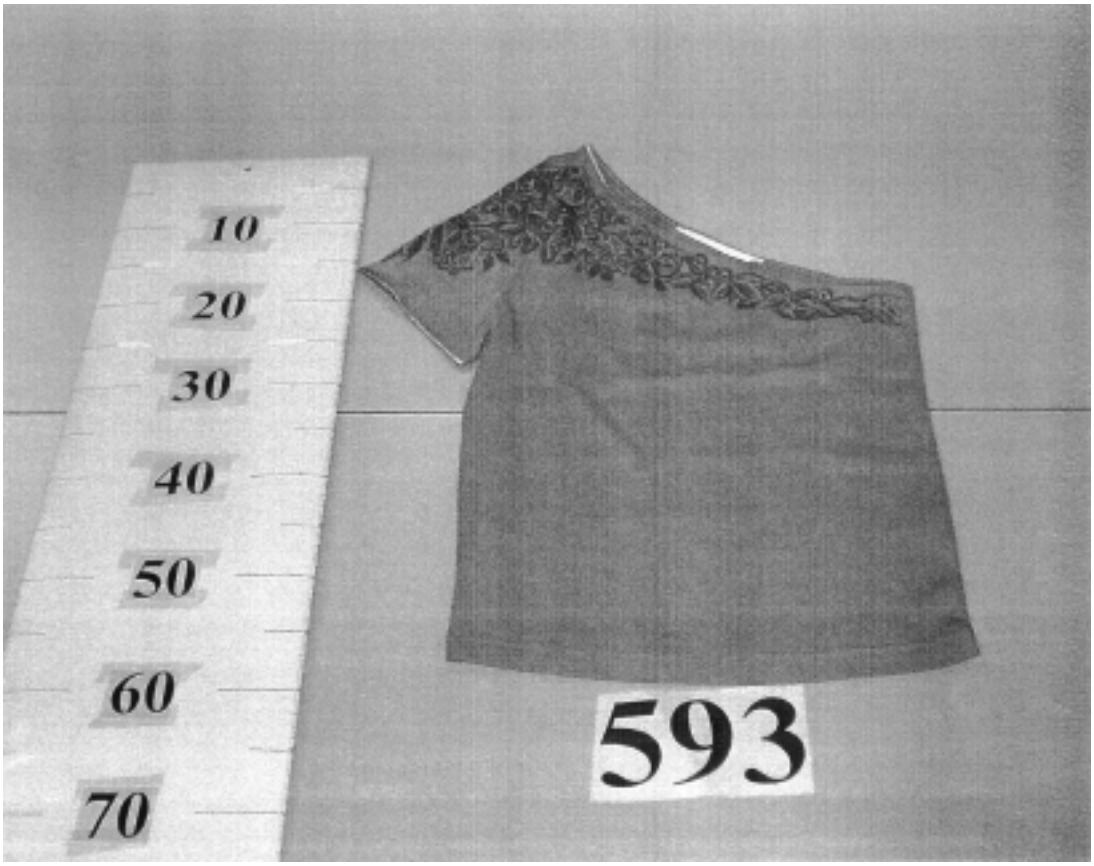
[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
[2] GU L 321 del 14.12.1999, pag. 3.
[3] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
[4] GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

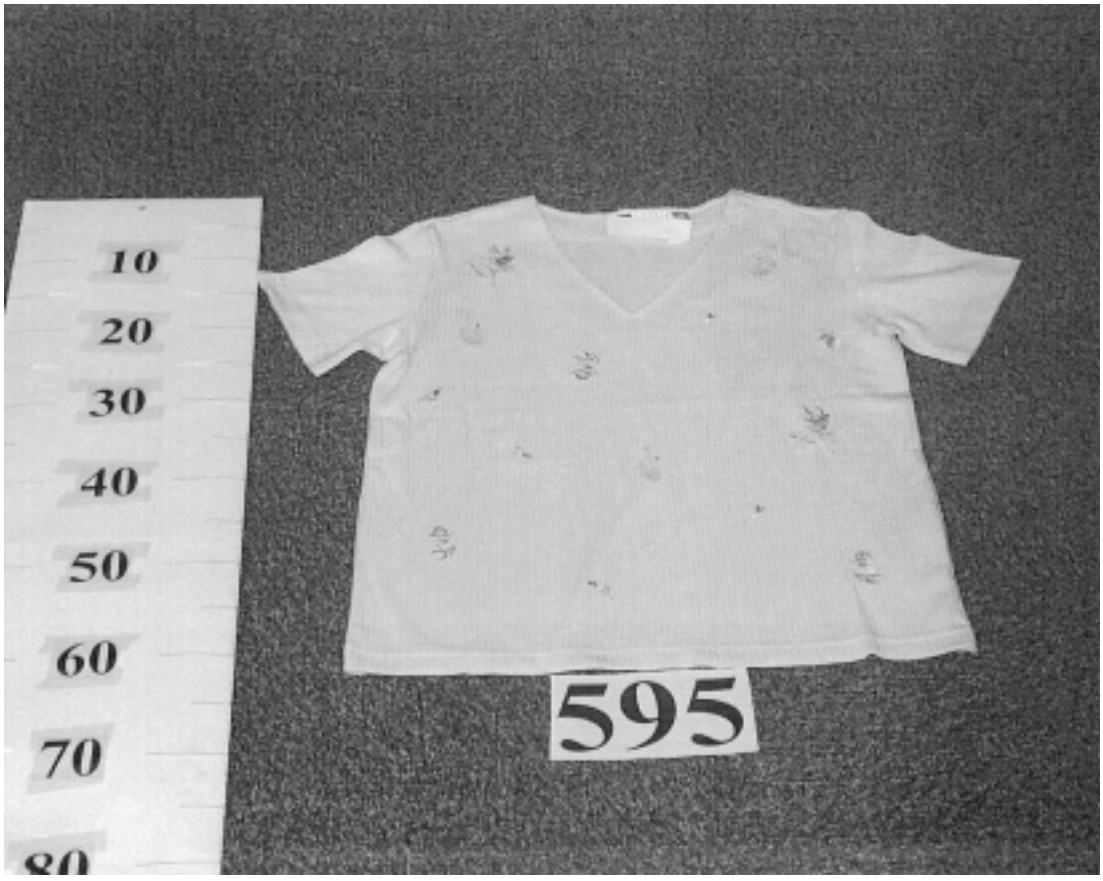
ALLEGATO

Descrizione della merce	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Indumento a maglia monocolore (95 % cotone, 5 % elastomero) con più di dieci file di maglie per centimetro lineare in ogni direzione contati su una superficie di almeno 10 cm × 10 cm, di taglio diritto, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende sotto il punto vita (59 cm), con soltanto una manica corta L'indumento presenta una scollatura asimmetrica e molto ampia senza apertura La parte anteriore dell'indumento presenta dei ricami lungo la scollatura e sulla manica Esso presenta inoltre un bordo di tessuto applicato allo scollo e all'estremità della manica, nonché un orlo alla base (blusa) (Cfr. foto n. 593) (*)	6106 10 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 del capitolo 61, nonché dal testo dei codici NC 6106 e 6106 10 00 Vedansi anche le note esplicative della nomenclatura combinata della voce 6106 relativa alle bluse Tenuto conto del suo taglio e della scollatura molto ampia, questo indumento è da classificare come blusa
2. Indumento a maglia spessa, monocolore, a coste verticali (100 % cotone) di taglio diritto, destinato a coprire la parte superiore del cordo che scende sotto il punto vita (62 cm), con maniche corte L'indumento presenta una scollatura a «V» senza apertura e dei ricami decorativi sul davanti Le estremità delle maniche, lo scollo e la base dell'indumento sono orlati (indumento similare ad un pullover) (Cfr. foto n. 595) (*)	6110 20 99	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6110, 6110 20 e 6110 20 99 Vedansi anche le note esplicative della nomenclatura combinata alla voce 6110 Tenuto conto dell'aspetto generale dell'indumento e della natura della stoffa con cui è realizzato, questo articolo è da classificare come indumento similare ad un pullover
3. Indumento multicolore realizzato con stoffa a maglia di velluto, di fibre artificiali e sintetiche (80 % viscosa, 20 % poliestere), con più di 10 file di maglie per centimetro lineare in ogni direzione contati su una superficie di almeno 10 × 10 cm. Questo indumento di taglio attillato è destinato a coprire la parte superiore del corpo e scende sotto il punto vita Esso presenta maniche lunghe attillate, una scollatura arrotondata senza apertura e un motivo decorativo sul davanti Presenta inoltre un bordo in maglia applicato allo scollo e all'estremità delle maniche e un orlo alla base (indumento simile ad un pullover) (Cfr. foto n. 585) (*)	6110 30 99	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 1 e 9, paragrafo 2, del capitolo 61, nonché dal testo dei codici NC 6110, 6110 30 e 6110 30 99 Vedansi anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6109 e quelle della nomenclatura combinata relative alla voce 6110 Tenuto conto dell'assenza di un sistema di chiusura, questo indumento non può essere classificato come blusa della voce 6106

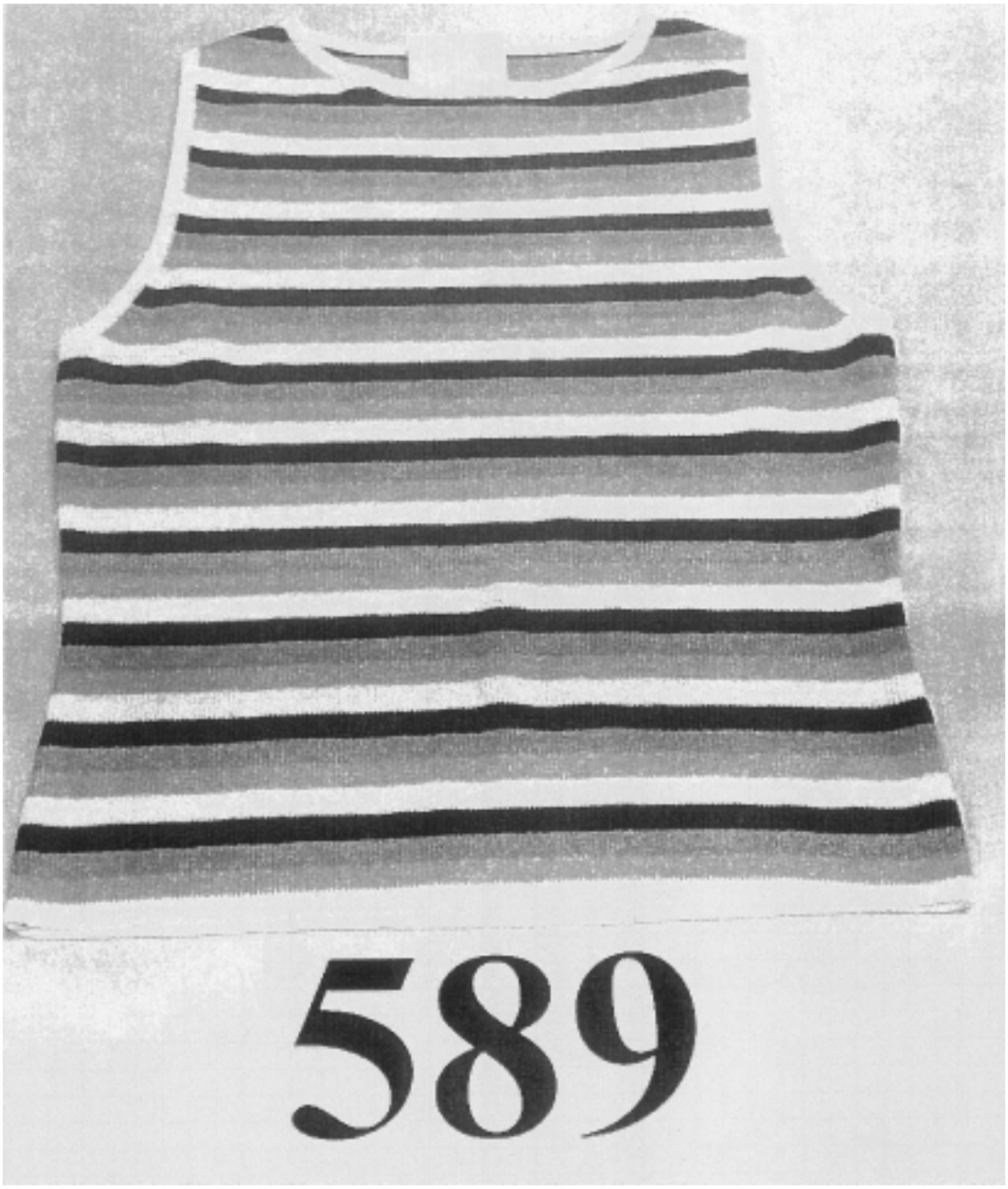
Descrizione della merce	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
4. Indumento a maglia a righe (spessore: 1,5 mm, 70 % acrilico e 30 % poliestere), di taglio attillato destinato a coprire la parte superiore del corpo fino al punto vita (51 cm), senza maniche e a coste verticali Questo indumento presenta una scollatura arrotondata senza apertura, e un bordo in maglia applicato allo scollo e al giromanica (indumento simile ad un pullover) (Cfr. foto n. 589) (*)	6110 30 99	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 1 e 9, paragrafo 2, del capitolo 61, nonché dal testo dei codici NC 6110, 6110 30 e 6110 30 99 Vedansi anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla voce 6110 Tenuto conto del peso dell'indumento e dello spessore della sua stoffa, questo indumento non può essere classificato come canottiera (maglietta) della voce 6109

(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.




10
20
30
40
50
60
70
595


10
20
30
40
50
585


589